



Prot. N. 456/20
del 17/03/2020

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA B A R I

Decreto n. 37

IL PRESIDENTE REGGENTE

Visto il Decreto Legge 8 marzo 2020 n. 11 recante misure straordinarie e urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
visto il Decreto Legge 2 marzo n. 9 recante misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
richiamate le raccomandazioni impartite dal Ministero della Giustizia in attuazione delle disposizioni di cui al DPCM 25 febbraio 2020 (recante ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19);
visto il DPCM 9 marzo 2020 e la connessa necessità di tutela della salute;
Ritenuto che sussiste la straordinaria necessità ed urgenza di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone, così come evidenziato dal D.L. 8.3.2020, n. 11 e dai vari Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati prima e dopo tale provvedimento legislativo, tutti finalizzati a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
ritenuto pertanto indispensabile limitare al minimo necessario la presenza in ufficio del personale di magistratura ed amministrativo, tenendo anche conto delle limitazioni dell'attività giudiziaria imposte dal D.L. n. 11/2020;
considerato che la programmazione dell'attività lavorativa prevista dalla circolare del Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi presso il Ministero della Giustizia in dg.DOG.10/03/2020.0050011.0 comporta la riorganizzazione generale delle attività e dell'orario lavorativo dei dipendenti di non immediata attuazione, in ragione della sua complessità e delle tempistiche all'uopo necessarie;
rilevato peraltro che, ai sensi del n.ro 6 dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11.3.2020, fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni assicurano, *per i servizi per i quali tale forma di lavoro sia possibile*, lo svolgimento delle prestazioni lavorative in forma agile, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della Legge 22.5.20 17 n.81 ed individuano le attività indifferibili da rendere in presenza;
tenuto anche conto, alla luce delle previsioni di cui al D.L. n. 11/2020, di quanto disposto dall'art. 19, comma 3, del D.L. 2.3.2020 n. 9;
ritenuto, pertanto, che vadano predisposti idonei presidi per lo svolgimento dei servizi essenziali e delle attività di supporto alla giurisdizione;
ritenuto che tali presidi debbono essere predisposti dal Direttore Amministrativo, avvalendosi anche della collaborazione dei responsabili delle singole cancellerie e previa individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza, assicurando opportune forme di rotazione tra tutto il personale, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria consentita;
viste le altre disposizioni di cui al richiamato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 .3.2020 e, in particolare, quelle di cui al n.ro 7, lett. b), dell'art. 1;
Visto il proprio decreto n.36/2020 con il quale sono state disposte le modalità di apertura al pubblico delle cancellerie e ritenuto di provvedere ad una sua integrazione;

DISPONE

- Fatte salve eventuali ulteriori diverse determinazioni al riguardo, a far tempo dal 17 marzo 2020:
- E' incentivato il ricorso alle ferie e alla *banca delle ore* tenendo anche conto della necessità di fruire dei giorni di ferie relative ad anni precedenti a quello in corso, senza che il godimento delle ferie arretrate si traduca in un pregiudizio per lo svolgimento dell'attività giudiziaria,


- Il personale amministrativo, la cui presenza in ufficio non è necessaria per l'effettuazione delle attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, potrà fornire prestazioni lavorative in forma agile, *per i servizi per i quali tale forma di lavoro sia possibile*, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della Legge 22.5.2017, n.81 e dovrà essere comunque immediatamente reperibile per via telefonica o telematica, per fronteggiare eventuali necessità;
- L'accesso in ufficio del personale amministrativo nei giorni per i quali non è prevista la presenza è consentito solo per il compimento di atti urgenti, previa autorizzazione dei responsabili delle singole cancellerie o segreterie;
- Nel caso di accesso autorizzato per il compimento di atti urgenti, la permanenza in ufficio è consentita unicamente per il tempo strettamente necessario;
- Le comunicazioni avverranno per via telematica, ove possibile, anche tra persone presenti in ufficio;
- E' prescritta in ogni luogo l'osservanza delle distanze di sicurezza e delle altre indicazioni di carattere igienico-sanitario fornite dalle Autorità competenti.

DISPONE inoltre l'integrazione del decreto n. 36/2020 come di seguito:

- **nelle giornate di apertura al pubblico l'accesso sarà consentito solo con utilizzo di guanti e mascherine e previo tempestivo appuntamento telefonico o telematico.**

Si provveda alla pubblicazione sul sito web della Corte di Appello di Bari.

Bari 16 MAR 2020



**Il Presidente Reggente
dott.ssa Simonetta Rubino**

Si comunichi :

- al Sig. Presidente della Corte di Appello;
- al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bari;
- ai Sig.ri Procuratori della Repubblica di Bari, Foggia e Trani;
- ai Sig.ri Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Bari, Foggia e Trani;
- ai Magistrati di Sorveglianza e al Personale amministrativo di Bari e Foggia;
- Alle OO.SS e alle R.S.U.